

IVA

Per imprese e professionisti è tempo di verifiche di inizio anno

di **Luca Caramaschi**

Come ogni anno, l'inizio del **periodo d'imposta** richiede controlli tesi a verificare, per imprese e professionisti, in particolari quelli di ridotte dimensioni, la sussistenza dei **requisiti** necessari per continuare ad adottare la tenuta della **contabilità semplificata** (da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali) nonché per poter effettuare le **liquidazioni Iva** con cadenza trimestrale (da parte di imprese e lavoratori autonomi).

Inoltre per i soggetti passivi di qualsiasi dimensione che svolgono attività che comportano **operazioni esenti** ai fini Iva si rende necessario determinare la percentuale del **pro rata generale** "definitivo" per l'anno 2018, posto che la prima liquidazione del 2019 assume quale **percentuale** "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente.

Andiamo quindi, con ordine, ad esaminare gli elementi che permettono di operare le citate valutazioni.

L'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) prevede per **imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali** la possibilità di adottare il **regime di contabilità semplificata** qualora siano rispettati determinati limiti di **ricavi** conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

I **limiti** di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- **€ 400.000** per chi svolge attività consistenti in **prestazioni di servizi**;
- **€ 700.000** per chi svolge altre attività.

Nel caso di **esercizio contemporaneo** di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'**attività prevalente**, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di € 700.000.

Il **superamento** della soglia nel singolo periodo di imposta **obbliga** all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le **medesime soglie** di riferimento per l'adozione sia della **contabilità semplificata** sia delle **liquidazioni trimestrali Iva** (ordinariamente, € 400.000 per chi svolge prestazioni di servizi e € 700.000 per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al **diverso parametro** da rispettare nei due seguenti casi:

- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei **ricavi conseguiti** nel periodo di imposta precedente;
- per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il **volume d'affari** conseguito nel periodo di imposta precedente.

Si ricorda, inoltre, che dal 2017, a seguito delle **modifiche** apportate all'[articolo 66 Tuir](#), i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai **ricavi incassati** nel periodo di imposta se adottano il **criterio di cassa** ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il **criterio della registrazione** (ci ha applicato tale criterio per l'anno 2018 dovrà ricordare di esercitare **l'opzione** nel **quadro VO** della prossima **dichiarazione Iva 2019** che scade il prossimo 30 aprile 2019).

Va altresì evidenziato che le **imprese individuali** e le **società di persone** in **regime di contabilità ordinaria** che hanno optato per la determinazione della **base imponibile Irap** con il metodo "da bilancio" sono **vincolate** alla tenuta del regime ordinario per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi **fino al termine di validità dell'opzione**.

Si tenga infine presente che per i **lavoratori autonomi** il regime di contabilità semplificata è applicabile **a prescindere** dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

Per essi, pertanto, il regime di **contabilità ordinaria** è sempre **opzionale**.

Con riferimento alla **periodicità delle liquidazioni** ai fini Iva, l'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) consente a imprese e lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a € 400.000 (per chi svolge prestazioni di servizi) ovvero a € 700.000 (per chi svolge altre attività) di **optare** per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con **cadenza trimestrale** anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, **il limite di riferimento** per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

Mentre l'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va **maggiorato** di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di **interessi**, per l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da eseguire.

Chiudiamo con le verifiche che attengono alla determinazione del **pro rata generale di detrazione** di cui agli [articoli 19, comma 5](#) e [articolo 19-bis D.P.R. 633/1972](#).

Le imprese e i professionisti che effettuano **operazioni esenti** ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (**tipicamente** le banche, le assicurazioni, i promotori finanziari, le agenzie di assicurazione, i medici, i fisioterapisti, le imprese che operano in

campo immobiliare per citarne alcuni) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire **in via extracontabile** i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti. Ciò in quanto il citato **comma 5** dell'articolo 19 prevede che la quantificazione dell'**Iva indetraibile** da *pro rata* venga effettuata alla **fine di ciascun anno solare** in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della **percentuale provvisoria** di *pro rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'**anno precedente**. Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro rata* definitivo dell'anno 2018 costituisce il **pro rata provvisorio** che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2019.

Si evidenzia, inoltre, che la **percentuale definitiva** del *pro rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro rata* costituisce un **costo generale deducibile**.



Master di specializzazione
**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)